

9° Forum giuridico Europeo della Neve - Bormio 1.12.2018

“Marco Pradi (1933 – 2017), e i primi passi di una giurisprudenza consapevole in materia sciistica” : intervento di Tino Palestra

Marco Pradi , magistrato, nasce a Levico (Trento) nel 1933 ; si trasferisce con la famiglia in Alto Adige, compiendo così gli studi superiori a Bolzano . Frequenta la facoltà di Giurisprudenza a Firenze (sono gli anni che vedono l’insegnamento di Calamandrei e di La Pira, per intenderci) , vince il concorso di ammissione in magistratura, e nel 1960 inizia la sua attività giudiziaria come Pretore mandamentale di Vipiteno, dove esercita il suo tirocinio formativo sul campo per tre anni.

Viene trasferito al Tribunale di Bolzano, e vi resta per quasi venti anni, praticando sia nel ramo penale che in quello civile, dapprima come giudice e poi come presidente di sezione; nel 1981 è in Corte d’Appello a Trento, per essere poi nominato nel 1989 Presidente del Tribunale di Rovereto.

Il suo “pendolo” professionale lo riporta a nord nel 1996 quale Presidente della sezione distaccata della Corte d’Appello in Bolzano ; la sua carriera si conclude al vertice della Corte trentina , dal 2000 fino al pensionamento avvenuto nella primavera 2008.

La morte, per infarto, lo colpirà nella sua casa di Trento il 9 ottobre 2017 , a 84 anni : i giornali parleranno di lui, con riferimento allo svolgersi della sua carriera, come “giudice dei due mondi” : ed è una definizione azzeccata, che fa onore non soltanto al bipolarismo sistematicamente perseguito tra mondo tedesco e mondo italiano, ma anche allo spirito libero e all’impegno culturale professato da sempre, a partire da una scelta di sede universitaria non convenzionale, fatta probabilmente per liberarsi – almeno negli anni di formazione – da una certa quale cappa “vescovil-tirolese” che permeava la regione di quegli tempi. E l’impegno culturale lo premia in particolare nel suo rapporto con Rovereto (la “Atene del Trentino”, come egli usava sempre, e con orgoglio, definire la città di Rosmini , che – diversamente da Trento e da Bolzano – aveva nel suo DNA anche un secolo di Rinascimento veneziano) ; ed è a Rovereto che fonda con gli avvocati Ballardini , Canestrini, Mirandola e altri la Associazione Roveretana per la Giustizia , e troverà poi nel 2006 la sua

“consacrazione” con la agognata ammissione alla prestigiosissima “Accademia degli Agiati”, istituzione culturale fondata nel 1750.

Da Presidente della Corte, rese più gradevole la rigida cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, inserendovi intermezzi di musica classica, affidati a giovani e valenti musicisti (forse, non dimenticando di avere sposato una Mascagni...).

A questo punto sorge però spontanea la domanda del perché di Marco Pradi debba essere fatta menzione in questo Forum, cui egli non aveva del resto mai partecipato, anche per evidenti ragioni cronologiche: e la risposta sta nel fatto che il “diritto dello sci” nasce tendenzialmente in montagna.

La legislazione (regionale) inizia ovviamente nelle regioni di montagna, a partire dalla legge regionale del Trentino- Alto Adige 13.7.1970 n. 13 (siamo ancora prima del secondo statuto di autonomia, che sancirà le competenze provinciali di Trento e Bolzano, ndr) che inizia ad occuparsi – oltre che della tematica degli impianti a fune – anche delle piste di discesa ; poi, seguiranno tutte le Regioni dell’ arco alpino, fino a quando – ma saranno passati oltre trent’anni – arriverà la legge quadro nazionale 363/2003.

Ed è ugualmente nei tribunali di montagna (non c’è ancora il concetto di “foro del consumatore” che, nelle controversie ex contractu con impiantisti e/o gestori di aree sciabili, porterà ad occuparsi di “diritto della neve” tutti gli uffici giudiziari della Repubblica...) che nascono le prime elaborazioni , e si tenta di individuare linee giurisprudenziali condivise: iniziano dunque gli slalom – che ciascuno di voi conosce benissimo – intorno agli articoli 2043, 2050,2051 e 2054 I° e II° comma cod.civ , con tematica poi estesa alla responsabilità contrattuale (o da “contatto sociale”) con i gestori delle piste di discesa, controparti nel rapporto cd. di skypass (dopo che si era inizialmente proceduto “allargando” i limiti del contratto di trasporto con l’impiantista). Questa non è la sede per riprendere il fluire dei vari orientamenti, nonchè il loro progressivo imporsi o affievolirsi, probabilmente alla ricerca della “migliore giustizia concreta” nel singolo caso – fattuale ed umano – sottoposto alla decisione del giudice : e sappiamo anche che il fiume giurisprudenziale è sempre in perenne divenire, ad onta del fatto che i riferimenti normativi , a parte la legge 363 (con il particolare riferimento all’art. 19, che “chiude il cerchio” sul filone che seguiva una applicazione analogica dell’art. 2054/2 cod.civ.) , siano esattamente “fermi” alla scrittura originaria del codice del 1940.

In questo lavoro giurisprudenziale, Pradi è professionalmente immerso per definizione: gli arresti giurisprudenziali che costellano le note degli articoli di dottrina, se riferiti ad uffici giudiziari del Trentino Alto Adige, vedono implicitamente

il contributo diretto o indiretto di Marco Pradi, anche per il sopravvenuto raggiungimento di funzioni semidirettive e poi direttive , in un contesto di ordinamento ancora largamente a decisione collegiale

Ma sarebbe ancora poco, perché il Nostro esprime il suo interesse per la materia dello sci – che pratica da sportivo con abilità e soddisfazione – in una serie di contributi esstragiudiziari.

Marco Pradi partecipa nel 1973 al primo Sky-Lex organizzato al Sestriere per “ avvocati e magistrati sciatori d’Europa” da giuristi milanesi e torinesi : agli atti del convegno, troviamo un suo contributo scritto, nel quale analizza i primi risultati della giurisprudenza in materia sciatoria (figlia – come è ovvio – del manifestarsi dello sci come fenomeno sociale di massa : i pochi appassionati dei decenni precedenti avevano a disposizione spazi immensi, che garantivano dalle collisioni tra sciatori ; e nessuno avrebbe mai immaginato di cercare responsabilità altrui anche per piste insidiose o mal tenute, convinto come era di esercitare una attività scelta liberamente, e con altrettanto libera assunzione di esclusivo rischio personale!). Più nello specifico, esprime le proprie perplessità sulla “chiamata in causa” – in materia sciistica – sia dell’art 2050 (contestando la natura “pericolosa” dello sport dello sci, se considerata – come vuole la Cassazione – nella sua prospettazione astratta, a prescindere da specifiche declinazioni “pericolose” poste in essere da qualche scriteriato), che dell’art. 2051 (riferito ai “legni” : a quell’epoca, l’idea di una possibile responsabilità del gestore/” depositario” della pista era ancora lontana dal suo concepimento). Apre invece, cautamente, al richiamo all’art. 2054 (sempre, si intende, con riferimento alla ipotesi di collisione tra sciatori) : ammette che la norma era stata pensata e scritta per una fattispecie totalmente diversa, ma trova che possa dare qualche suggerimento idoneo per soluzioni plausibili .

Pradi affronta anche il tema del cd. “Decalogo” elaborato dalla FIS nel 1967 : trova del tutto ragionevoli le norme di comportamento fissate sulla base di una collaudata esperienza sportiva, sostiene la validità teorica di questo “diritto” che nasce dal fatto e – per così dire – “dal basso” , ma non sembra molto convinto che la comunità giudiziaria italiana sia pronta a recepirle come norma di comportamento universale (anziché come norma vincolante – se del caso – solo per il ristretto numero di sciatori tesserati alla Federazione italiana Sport Invernali, e per essa alla FIS “legislatrice”).

Poi, le cose evolvono nel senso che Pradi sembrava non aver osato sperare : le regole Fis entrano a vele spiegate nella giurisprudenza, a fissare norme di “condotta corretta” accettata comunemente , e in occasione del XV Sky-Lex del 1987 a Sesto

Pusteria l'intervento scritto di Pradi avrà sintomaticamente per titolo "Lo sci tra regole FIS e diritto positivo".

Le stesse regole FIS entreranno infine a titolo pieno come "norme di comportamento vincolanti" (nel senso di costituire metro di valutazione di responsabilità aquiliana nel caso di incidenti tra sciatori) nel saggio del 1988 " Lo sviluppo del diritto sciistico" , che aggiornato e riveduto costituirà l'asse portante della voce "Sci alpino" che Marco Pradi scriverà qualche anno dopo per il Novissimo Digesto Italiano.

Se c'è un leit-motiv nel pensiero di Pradi, esso è costituito dal richiamo alla forza del "fatto" e alla sua capacità di far scaturire "diritto" ("Ex facto oritur ius" è concetto che viene ripreso anche in un intervento nel 1988 al convegno sulla "montagna sicura" organizzato a Pinzolo dalla SAT) , nel senso di orientare le scelte comuni dei consociati, e di creare dunque regole condivise prima – e per certi versi , al di fuori – di impianti normativi calati dall'alto.

Si tratta di un pensiero che abbiamo spesso raccolto in questo Forum : ricordo perfettamente che nel corso della prima edizione del dicembre 2005 si respirava forte aria di perplessità, se non di aperta critica di merito (ma anche di metodo), nei confronti della legge nazionale entrata in vigore due anni prima, pur apprezzandosene alcuni aspetti; l'atmosfera sembrava un po' di quelli che si sentivano "defraudati" di collaudate regole FIS che andavano benissimo (medio tempore, cresciute da 10 a 12), e che continuavano a costituire l'unico corpus iuris sciatorio nel resto dei Paesi europei: e dobbiamo riconoscere che pochi giorni dopo (e fingiamo di credere, per merito anche nostro!) il decreto ministeriale attuativo (DM 20.12.2005) segnava di fatto la reintroduzione delle regole FIS.

Un diritto che nasce dal fatto, e dalla elaborazione di comportamenti adeguati da parte della comunità degli interessati: è l'insegnamento di Marco Pradi, che ha trovato spesso eco nelle voci del forum di Bormio: il diritto viene tolto – per così dire – dalla filosofia di semplice espressione del potere sovrano, e torna ad essere norma che trova la sua forza nella convinta condivisione da parte degli interessati ; e dunque, il giudice scende sul terreno del fatto concreto : sembra una debolezza, ma è socialmente la sua ragione di essere.

Mi scuso per le inevitabili omissioni e semplificazioni : spero di avere dato un piccolo contributo per ricordare un giudice colto, libero, interessato : e amante della montagna, e dello sci.

Ringrazio per la cortesia che mi è stata concessa, compresa quella di poter aggiungere che Marco Pradi è stato anche un amico.

Tino Palestra , già presidente del Tribunale di Trento.